

Grazie all'approvazione del dl Abruzzo, il settore del gioco è stato completamente ridisegnato: sì al cash game via web, un nuovo gioco al posto del Totip, ok alle Videolotteries, al bet exchange, alle scommesse virtuali e alle "lotterie da supermercato"

Lotto, New Slot e roulette on line rivoluzione nell'industria del gioco

di MARCO FILACCHIONE

Una vera e propria miniriforma dei giochi: le misure contenute nell'articolo 12 del dl Abruzzo, divenuto legge dopo il voto del 23 giugno, oltre a rappresentare un sostegno alle zone colpite dal sisma (valutato in circa 500 milioni annui), danno ai Monopoli di Stato la facoltà di ridisegnare in parte il settore. Un'opera per la verità già iniziata: dal 18 maggio è in circolazione il Gratta Quiz, un gratta e vinci da tre euro dedicato proprio a finanziare la ricostruzione in Abruzzo, anche se i suoi risultati, non esaltanti, hanno spinto il direttore per i Giochi dei Monopoli di Stato a chiedere ai tabaccai un maggiore impegno nella vendita. La causa dello scarso entusiasmo sarebbe la prevista riduzione (circa 6 centesimi) dell'aggio spettante ai venditori. Un taglio a sfondo sociale, ma evidentemente maldigerito.

Altri punti del decreto sono stati già realizzati da Aams, l'Amministrazione dei Monopoli: quello che concentra le estrazioni del Lotto in una o più città sedi già sedi di ruota, con un procedimento completamente automatizzato, e quello che lancia per il 5 luglio il nuovo V7, gioco ippico erede del Totip.

Va sottolineato che, in base al testo divenuto legge, i Monopoli non hanno l'obbligo di intervenire su tutti i punti previsti. **L'importante è che l'insieme dei provvedimenti garantisca almeno i 500 milioni annui destinati all'Abruzzo.** Possibili quindi, ma non sicure, ulteriori estrazioni del Lotto, in aggiunta alle attuali tre settimanali, nuove modalità di gioco per il Superenalotto e l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi.

Appare invece certa la messa a regime delle cosiddette Videolotteries, slot di nuova generazione che per certi versi rappresentano la misura più pesante del decreto. Le Vlt dovrebbero potenziare un settore, quello delle new slot, che già oggi con oltre 21 miliardi annui rappresenta il 45% delle entrate di tutto il comparto giochi. Le nuove macchine saranno collegate alla rete del concessionario, così da erogare vincite rilevanti (probabilmente fino a 50 mila euro). In ogni caso, ogni Vlt dovrà restituire in vincite non meno dell'85% delle somme giocate e sarà sottoposta a un prelievo fiscale non superiore al 4% (per le new slot attualmente in circolazione il prelievo base è del 12,6%). L'operazione per i concessionari sarà comunque piuttosto

onerosa: ogni macchina installata costerà 15 mila euro e ciascun concessionario potrà aumentare il suo parco macchine al massimo del 14%. L'inizio della sperimentazione è previsto per il 1° settembre.

Toccato anche il gioco on line, con due novità importanti: la prima riguarda il poker, per il quale è prevista la modalità di gioco non a torneo, il cosiddetto "cash game" finora proibito. In sostanza, ci si potrà sedere a un tavolo virtuale con una dotazione di soldi e giocare fino a esaurimento. La seconda novità on line è l'introduzione di quelli che un po' enigmaticamente il decreto identifica come "giochi di sorte a quota fissa". Si tratta dei giochi da casinò, roulette e compagnia, non permessi dalla normativa preesistente. **L'imposta per poker cash game e giochi di sorte a quota fissa ammonta al 20% sul margine, vale a dire sulla raccolta calcolata al netto delle vincite.**

Stessa tassazione è prevista anche per due tipologie di scommesse sportive di cui si attende il decollo: quelle su simulazione di eventi (le cosiddette scommesse virtuali) e quelle a interazione diretta fra utenti (il bet exchange, mai partito finora proprio per una tassazione ritenuta penalizzante). Per quanto riguarda invece le normali scommesse a quota fissa, cambia la posta minima, dagli attuali 3 euro a 1 euro e si alza il massimale di vincita da 10 mila a 50 mila euro.

L'ultimo punto del decreto è anche uno dei più nebulosi e riguarda l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo, detti anche "lotterie da supermercato". Si dà la possibilità del cliente di utilizzare il resto corrisposto alla cassa per sfidare la sorte. Ne è passato di tempo da quando, in mancanza di spicci, davano il resto in caramelle.

(23 giugno 2009)

LEGGE

**24 giugno 2009,
n. 77**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
(09G0088) *(GU n. 147 del 27-6-2009 - Suppl. Ordinario n.99)*

testo in vigore dal: 28-6-2009

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici

nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 24 giugno 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1534):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 28 aprile 2009.

Assegnato alla 13^a commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 28 aprile 2009 con pareri delle commissioni 1^a (presupposti costituzionalita'), 2^a, 3^a, 4^a, 5^a, 6^a, 7^a, 8^a, 9^a, 10^a, 11^a, 12^a, 14^a e questioni regionali.

Esaminato dalla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 29 aprile 2009.

Esaminato dalla 13^a commissione il 29 aprile 2009; il 5, 6, 7, 12, 13 e 14 maggio 2009.

Esaminato in aula il 5, 13, 19 e 20 maggio 2009 ed approvato, con modificazioni, il 21 maggio 2009.

Camera dei deputati (atto n. 2468):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 26 maggio 2009 con pareri delle commissioni per la legislazione, I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione il 26 e 27 maggio 2009; il 9 e 10 giugno 2009.

Esaminato in aula il 15, 16, 17 giugno 2009 ed approvato il 23 giugno 2009.

Avvertenza:

Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 28 aprile 2009.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questo stesso Supplemento Ordinario alla pag. 20.

testo in vigore dal: 28-6-2009

Allegato

----> [Vedere Allegato da pag. 2 a pag. 19](#) <----

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE

Testo del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (in

**Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 28
aprile 2009), coordinato con la legge di
conversione 24 giugno 2009, n. 77 (in questo
stesso Supplemento Ordinario a pag. 1), recante:
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo
nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi
urgenti di protezione civile». (09A07370) (GU n.
147 del 27-6-2009 - Suppl. Ordinario n.99)**

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Modalita' di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e
soggettivo

1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.

((2. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3,)) hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici **((verificatisi nella))** regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, **((abbiano))** risentito una intensita' MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, **((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze))** riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009.

3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2 **((del presente articolo,))** in presenza di un nesso di causalita' diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

CAPO V

Disposizioni di carattere fiscale e di copertura finanziaria

Art. 12.

1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto puo':

- a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;
- b) adottare ulteriori modalita' di gioco del Lotto, nonche' dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilita' di piu' estrazioni giornaliere;
- c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in una o piu' citta' gia' sedi di ruota;
- d) consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi;
- e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attivita' dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) adeguare, nel rispetto dei criteri gia' previsti dall'ordinamento interno, nonche' delle procedure comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresì, la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica applicata sulle somme giocate e', per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;

g) relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresì in cinquanta centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto dirigenziale all'((articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, le parole: "e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori", ovunque ricorrano, e le parole: "e per quelle

con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori" sono soppresse;

h) per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore, nonche' la fissazione della posta unitaria di gioco in 1 euro. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'alea, le parole: "introduce con uno o piu' provvedimenti" sono sostituite dalle seguenti: "disciplina con uno o piu' provvedimenti" e la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) proposizione delle scommesse da parte dei concessionari di cui alla lettera a) all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che valuta l'aderenza della scommessa proposta ai principi definiti dai provvedimenti che disciplinano la materia";)

i) determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, ((del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al)) regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' l'eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarita' riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

1) potere, per i concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso di propri incaricati nei locali destinati all'esercizio di raccolta di gioco per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del corretto esercizio degli apparecchi stessi;

2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attivita' ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia le illicite riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di altri concessionari;

3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con le procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione delle responsabilita' previste dall'articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

4) applicabilita' dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di cui al ((citato articolo 22,)) sono richiesti sui beni dell'impresa e sui beni personali dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se responsabile e((persona giuridica,)) ed i medesimi provvedimenti sono richiesti, altresì, sui beni di ogni altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo;

1) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati,

dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle ((somme giocate, definendo:))

((1) il prelievo erariale unico applicabile con una aliquota massima non superiore al 4 per cento delle somme giocate, con la possibilità di graduare, nel tempo, le percentuali di tassazione in modo crescente, per favorire le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco;

2) le caratteristiche degli ambienti dedicati, assicurando che i videotermini siano collocati in ambienti destinati esclusivamente ad attività di gioco pubblico, nonché il rapporto tra loro superficie e numero di videotermini;))

3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonché le modalità di verifica della loro conformità, tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilità vigenti a livello internazionale;

4) le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di videotermini fino ad un massimo del quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti. ((Il versamento di cui al periodo precedente è eseguito con due rate di euro 7.500 da versare rispettivamente entro il 30 ottobre 2009 ed entro il 30 giugno 2010;

5) le procedure per l'individuazione dei nuovi concessionari di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, prevedendo: il metodo della selezione aperta tra i candidati; la durata della concessione pari a nove anni, a decorrere dalla scadenza di quelle attualmente in corso; un prezzo di assegnazione per l'installazione di ciascun apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di euro 15.000, con esclusione dell'onere relativo per i soli attuali concessionari che abbiano esercitato la facoltà di cui al numero 4), fino a concorrenza dell'importo corrisposto per il numero di videotermini così conseguito e che siano risultati aggiudicatari della nuova procedura di gara;))

m) fissare le modalità con le quali i concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

1) asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli eventi del programma complementare del concessionario;

2) acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti;

n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa ((su sport e su altri eventi)) che comunque ((non possono essere inferiori ad 1 euro,)) nonché il limite della vincita potenziale per il quale è consentita l'accettazione di scommesse che comunque non può essere superiore a 50.000 euro;

o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello

sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalita' telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo altresì il regolamento del concorso, nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui e' vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione e' raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne e' stato vietato lo svolgimento. La sanzione e' altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all'attivita' distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata;

p) ((disporre)) l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo.

2. (Soppresso).
